



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

50/2015
Aprile/7/2015 (*)
Napoli 10 Aprile 2015

L'INAIL, con nota prot. n. 1501 del 27 febbraio 2015, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all'obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative, ha fornito importanti chiarimenti sulla sussistenza dell'obbligo assicurativo.

Come noto, **l'art. 4, n. 7, del DPR n. 1124/1965** include tra coloro che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL i *"soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovrintendenza al lavoro altrui"*.

Come per ogni altro soggetto, **l'assoggettamento dei soci alla tutela assicurativa presuppone anche l'esistenza del requisito oggettivo, cioè l'esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall'art. 1, DPR n. 1124/1965.**

QUESITO CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Orbene, ciò premesso, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha formulato alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail un quesito sulla questione dell'obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative, obbligo affermato da alcune Sedi dell'Istituto, ma

che sembrerebbe escluso tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispone tale soggetto.

CHIARIMENTI NOTA INAIL

L'Istituto nella nota in esame ha precisato che l'assoggettamento dell'amministratore unico di una società all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre nel caso prospettato, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che lo stesso è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata. ***L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali***, infatti, **estende la tutela assicurativa sui soci che svolgono un'attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.**

Questo particolare tipo di rapporto, che viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza come "***dipendenza funzionale***", non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un'attività materiale all'interno dell'organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti, diretta al conseguimento dello scopo sociale e volta a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali (***cf. ex plurimis Cass., 27 aprile 1981, n.2533; Cass. 15 gennaio 1988, n. 291; Cass. 15 maggio 1987, n.4480***).

Ancora l'Istituto evidenzia che ai fini dell'assoggettabilità all'assicurazione non riveste importanza, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l'attività viene svolta, né che i soci, per l'attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili. In tal senso, non rileva l'osservazione che l'amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall'obbligo assicurativo Inail.

Al riguardo, nella nota in esame l'Inail precisa che, ***l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non tutela solo il lavoratore subordinato***, poiché, nel caso dell'amministratore unico di società, ciò significherebbe condizionare l'operatività del sistema assicurativo a un dato

formale costituito dal fatto di rivestire una determinata qualifica mentre, **per consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve aversi riguardo alla mansione esercitata e non alla qualifica rivestita.**

Infatti, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel ritenere sussistente l'obbligo assicurativo non solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche nei confronti della figura del socio di cooperativa o di ogni altro tipo di società (art. 4, D.P.R. n. 1124/1965), sempre che costui presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale rispetto alle direttive della cooperativa o della società.

In conclusione, per l'INAIL **l'amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un'attività manuale protetta**, si trova anch'egli in posizione di "dipendenza funzionale" rispetto alla società dallo stesso amministrata, **purché svolga manualmente una delle attività protette ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1124/65**, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all'interno dell'organizzazione sociale.

Si richiamano sull'argomento anche le circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002, nonché la circolare Inail n.66 del 2008.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC